

N. R.G. 19060/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda sezione civile

Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la
presente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 19060/2015 del Ruolo Generale, vertente

TRA

[REDACTED] rappresentato e difeso dagli Avv. Luigi Fadalti, Nicola Laurenti ed
Elisabetta Del Monaco, domiciliato come in atti.

ATTORE

E

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona come in atti, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata come in atti.

CONVENUTO

OGGETTO

Risarcimento danni da mancata attuazione di direttiva europea.

CONCLUSIONI

Come in atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE



██████████ conveniva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri esponendo che aveva conseguito il diploma di specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva in data 10.12.1991, dopo aver frequentato la relativa scuola tra gli anni accademici 1987/1988 e 1990/1991, senza percepire alcuna remunerazione, in violazione della normativa comunitaria, essendo state recepite, le direttive in materia, soltanto con il d.lgs. n. 257 del 1991. Chiedeva, pertanto, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri fosse condannata al risarcimento del danno.

L'amministrazione si costituiva eccependo la prescrizione e chiedendo il rigetto della domanda atteso che la materia di specializzazione non era prevista dalla normativa comunitaria.

La domanda è fondata.

In materia, sulla base della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 5720 del 2019) deve osservarsi quanto segue.

La Comunità Europea nel 1975 ha dettato norme uniformi per "agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico", mediante le direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, ambedue del 16.6.1975; la prima ha sancito l'obbligo per gli Stati membri di riconoscere l'efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l'esercizio della professione di medico; la seconda ha dettato i requisiti minimi necessari affinché il suddetto riconoscimento potesse avvenire, tra i quali la durata minima del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una "formazione specializzata"; l'una e l'altra di tali direttive sono state modificate dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982; l'art. 13 di tale ultima direttiva ha aggiunto alla Direttiva 75/363/CEE un "Allegato", contenente le "caratteristiche della formazione a tempo pieno (...) dei medici



direttiva 75/362/CEE, le modalità di svolgimento di detti corsi secondo quanto stabilito dalla suddetta direttiva 82/76/CEE avendo leso il diritto dei frequentanti a conseguire un'adeguata remunerazione (Cass., n. 23577 del 2011; Cass., n. 2538 del 2015)

In subiecta materia, il diritto al risarcimento del danno per la ritardata attuazione della normativa comunitaria si prescrive nel termine di dieci anni decorrenti dal 27.10.1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (Cass., n. 17868 del 2011; Cass., n. 6606 del 2014).

Nessuna influenza può avere la sopravvenuta disposizione di cui all'art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell'art. 2947 cod. civ. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato - trattandosi di norma che, in difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia rispetto a fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2012) (Cass., n. 1917 del 2012).

Lo specializzando che faccia valere la pretesa risarcitoria per siffatto inadempimento è tenuto a dimostrare, quale fatto costitutivo del danno evento costituito dalla perdita dell'adeguata remunerazione, solo la mera frequenza di un corso ricadente negli elenchi predetti, e non che lo stesso fosse esclusivo e a tempo pieno (Cass., n. 23577 del 2011; Cass., n. 5781 del 2017).



L'obbligo risarcitorio da parte dello Stato, attesa la sua natura indennitaria e pararisarcitoria, va quantificato ai sensi del predetto art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, valevole, sotto il profilo della quantificazione del danno, anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nella citata norma, e non in base al d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257, che non ha efficacia retroattiva ed è diretto ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi.

Il risarcimento del danno comporta solo la decorrenza degli interessi dalla data della messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale (Cass., n. 21498 del 2011; Cass., n. 1917 del 2012; Cass., n. 23635 del 2014).

Ciò premesso, risulta dagli atti che a) l'attore si è immatricolato alla scuola di specializzazione in "Gastroenterologia ed endoscopia digestiva" nell'anno accademico 1987/88, superando la prova finale il 10.12.1991 b) la durata del corso era di quattro anni d) l'attore ha utilmente interrotto la prescrizione mediante una prima diffida ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel dicembre del 2003 e un'ulteriore richiesta di cui vi è prova della ricezione da parte di altri Ministeri il 18.10.2013 (Cass., n. 20414 del 2016).

Va inoltre osservato che a) la specializzazione conseguita dall'attore deve ritenersi compresa nell'elenco di cui alla direttiva 75/362, che prevede, infatti, la "Gastroenterologia" (art. 7, n. 2), dovendo presumersi più ampia di quest'ultima, in quanto comprendente anche l'endoscopia digestiva b) la materia "Gastroenterologia ed endoscopia digestiva" è prevista, come tale, dal Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31.10.1991, precedente al conseguimento della specializzazione da parte dell'attore.



All'attore spetta pertanto il risarcimento per tutta la durata del corso.

Per ciò che riguarda il *quantum* dell'obbligo risarcitorio, il riferimento, come si è visto, è costituito dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999 che ha previsto una borsa di studio annua di lire 13.000.000, pari ad euro 6713,94.

Quindi spetta all'attore la somma complessiva di euro 26855,76, oltre interessi legali dalla prima diffida, ovvero dal 9.12.2003.

Ne deriva, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve esser condannata al pagamento della somma specificata.

Le spese seguono la soccombenza e devono liquidarsi come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:

1. Accoglie la domanda proposta da [REDACTED], per l'effetto, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento, in favore di [REDACTED] della somma di euro 26855,76, oltre interessi legali dal 9.12.2003.
2. Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida nella somma di euro 518,00, per spese vive, ed euro 4100,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP come dovuti per legge.

Roma, 25 luglio 2019

Il Giudice
dott. Mario Tanferna

